

Spett.le  
Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica  
Direzione Generale Valutazioni Ambientali  
Divisione V - Procedure di valutazione VIA e VAS

**OGGETTO**    **Presentazione osservazione.**  
**Progetto: "PIZZONE II" - Impianto di generazione e pompaggio"**  
**Procedura: Valutazione Impatto Ambientale (PNIEC-PNRR)**  
**Codice Procedura: 9903**

Il/La Sottoscritto/a **Tiziano DI CLEMENTE** presenta, ai sensi del D.Lgs.152/2006, la seguente osservazione per la procedura di **Valutazione Impatto Ambientale (PNIEC-PNRR)** relativa al Progetto in oggetto.

#### **Informazioni generali sui contenuti dell'osservazione**

- Aspetti di carattere generale
- Caratteristiche del progetto
- Aspetti programmatici e pianificatori
- Aspetti ambientali

#### **Aspetti ambientali oggetto delle osservazioni**

- Aria
- Acqua
- Suolo
- Territorio
- Biodiversità
- Popolazione
- Salute umana
- Paesaggio, beni culturali
- Rischi naturali e antropici
- Monitoraggio ambientale

#### **Osservazione**

*Riguarda gli aspetti di inammissibilità del progetto sotto il profilo della illegittimità del procedimento e dei divieti di legge nonché la corretta valutazione dell'ALTERNATIVA ZERO, sui profili ambientali, paesaggistici, archeologici, economici, sociali e culturali.*

Il Sottoscritto dichiara di essere consapevole che le presenti osservazioni e gli eventuali allegati tecnici saranno pubblicati sul Portale delle valutazioni e autorizzazioni ambientali VAS-VIA-AIA del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica.

### **Elenco Allegati**

Allegato - Dati Personali	OSS_2208_VIA_DATI_PERS_20241012.pdf
Allegato 1 - TESTO OSSERVAZIONI SU PROGETTO PIZZONE II	OSS_2208_VIA_ALL1_20241012.pdf

Data 12/10/2024

Tiziano DI CLEMENTE

## 1.

# ECCEZIONI PRELIMINARI DI INAMMISSIBILITA' /NULLITA'/ANNULLABILITA' DEL PROGETTO, PER PALESE ILLEGITTIMITA' DEL PROCEDIMENTO.

### 1.1 - VIOLAZIONE DEL TERMINE PERENTORIO PER LA PRESENTAZIONE DELLE INTEGRAZIONI. ATTO AMMINISTRATIVO VINCOLATO - OBBLIGO DI DICHIARARE RESPINTA L'ISTANZA DEL PROPONENTE E DI ARCHIVIAZIONE DEL PROCEDIMENTO EX ART.24 COMMA 4 D. LGD 152/2006.

L'atto di proroga dei termini di sospensione del procedimento *de quo* - e con esso la presentazione del progetto – è annullabile in sede di riesame degli atti, nell'esercizio del potere di autotutela ex art. 21 bis -21 nonies della L.241/90– per **violazione dell'art.24 comma 4 del D. Lgs. 152/2006.**

A seguito di richiesta da parte del proponente di sospensione del procedimento (MASE n.148387 del 19/09/2023) è stata accordata allo stesso la facoltà di presentare integrazioni/modifiche al progetto originario entro 120 giorni, ex art.24 comma 4 citata norma (termine massimo concedibile).

In tutta evidenza tale richiesta era motivata dal fatto che **lo stesso proponente aveva raggiunto contezza della inammissibilità del progetto già presentato.**

La SCADENZA del termine di sospensione è di natura **perentoria** come da norma citata; nel caso in specie l'inizio del decorso è a far data dal 28/09/2023; dal sito ministeriale risulta tale data sebbene non meglio specificata dalla causale "*data richiesta integrazione*". Dunque la correlata scadenza PERENTORIA è al **26/01/2024.**

Orbene a quella data, e comunque alla scadenza dei 120 giorni perentori predetti, come pacifico in atti, il proponente non aveva depositato la documentazione progettuale richiesta di integrazione/modifica.

Ne deriva la **caducità ex lege del progetto e del procedimento, per gli effetti del citato art.24 comma 4: ....**"*Su richiesta motivata del proponente l'autorità competente può*

concedere, per una sola volta, la sospensione dei termini per la presentazione della documentazione integrativa per un periodo non superiore a sessanta giorni ovvero a centoventi giorni nei casi di integrazioni che richiedono maggiori approfondimenti su motivata richiesta del proponente in ragione della particolare complessità tecnica del progetto delle indagini richieste. **Nel caso in cui il proponente non ottemperi alla richiesta entro il termine perentorio stabilito, l'istanza si intende respinta ed è fatto obbligo all'autorità competente di procedere all'archiviazione.**

Per la comune dottrina e giurisprudenza del diritto amministrativo, trattasi dunque di atto che rientra nella categoria degli **atti amministrativi vincolati**, per cui **l'autorità competente non avendo alcun margine di discrezionalità aveva ed ha l'obbligo di:**

- **prendere atto che l'istanza della società proponente deve intendersi respinta,**
- **di procedere senza indugio all'archiviazione del procedimento.**

Senonché, in violazione della detta norma inderogabile sono stati concessi *sine titulo* altri giorni di sospensione sino al 31/08/2024, cioè ben oltre i 120 perentori e già scaduti, con l'ulteriore aggravante che neanche tale ulteriore ed illegittimo termine è stato rispettato, essendosi verificato il deposito degli atti solo in data 17/09/2024.

Ciò premesso, riesaminato il suddetto provvedimento di proroga emesso *sine titulo*, nell'esercizio del potere di autotutela ex art.21 L.241/90 citato, **voglia procedersi al rigetto dell'istanza del proponente ed alla archiviazione del procedimento in ottemperanza all'obbligo di legge, ai sensi e per gli effetti dell'art.24 comma 4 del D. Lgs. 152/2006.**

## **1.2 – ASSENZA DI TITOLO PER LA PRESENTAZIONE DEL PROGETTO.**

Il proponente non ha comunque la prerogativa di presentare il progetto per **assenza del titolo idoneo a disporre delle risorse idriche e dell'area interessata ai fini progettuali *de quibus*.**

Segnatamente tale profilo di assenza di titolo è ben rilevato sia agli atti della **Regione Molise** sia agli atti del **Comune di Barrea**.

**A) -Per quanto riguarda il rapporto concessorio e le competenze della Regione Molise.**

Come confermato dalla relazione della Regione Molise **MASE REGISTRO UFFICIALE.INGRESSO.0142125.07-09-2023**, il D. L. 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019 n. 12, con l'art. 11-quater che modifica l'art. 12 del D.Lgs. n. 79/1999 (Attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica – il c.d. “Decreto Bersani”), conferma che le procedure di assegnazione delle concessioni alla loro scadenza sono effettuate dalla Regione, e attribuisce alle Regioni invece che allo Stato, la retrocessione gratuita della proprietà dei c.d. “beni bagnati”, al termine della concessione, nonché la facoltà di disciplinare con propria legge regionale le modalità e le procedure di assegnazione delle concessioni delle grandi derivazioni alla loro scadenza.

Stante quanto sopra, e per quanto certificato dall'atto regionale citato:

- il Sistema esistente interessato al progetto **non è di proprietà dell'ENEL** ma in **concessione, che risulta in scadenza il 01/04/2029**;
- in data 11/09/2018 con nota protocollo n.15993/2023 la Regione ha peraltro diffidato la Società proponente al pagamento di **€ 5.913.332,07 per oneri concessori** relativi al sistema Montagna Spaccata ed atteso **l'inadempimento di questa** ha attivato per vie legali il recupero del credito adendo il Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche di Napoli.

Si precisa che i tempi di realizzazione, ragionevolmente, vanno oltre la data di scadenza della concessione per ovvie condizioni oggettive, atteso peraltro che l'inizio dei lavori sarebbe al meglio dall'anno 2025, e dunque anche rispettando gli improbabili 4 anni previsti per l'opera, si andrebbe oltre.

Tutto ciò premesso come certificato dalla Regione Molise con il citato atto, **la società proponente, non avendo il titolo per disporre di quanto in progetto nell'intera durata dell'intervento e del procedimento autorizzativo**, con l'aggravante di essere **inadempiente** rispetto ai canoni concessori previsti per l'utilizzo di acque pubbliche, **non è titolata a presentare il progetto in questione.**

## **B)-Per quanto riguarda le aree del Comune di Barrea.**

Come si evince dalla **attestazione del Comune di Barrea prot. 6217 del 02/10/2024** agli atti del procedimento, **l'area di mq.103.540,00 in agro di tale comune è gravata dal vincolo di "uso civico"** ed è attualmente **illegittimamente occupata da ENEL GREEN POWER**, tanto più che è, per l'appunto, **in corso azione legale al fine di rimuovere detta occupazione.**

Ne deriva che tale area, interessata al progetto del proponente, non è nella legittima disponibilità dello stesso che perciò, anche sotto tal profilo, **non ha titolo a presentare il progetto in questione.**

### **1.3 – DIVIETO ASSOLUTO DI LEGGE DELL'OPERA NELL'AREA INDIVIDUATA.**

Come evidenziato dal **PNALM** agli atti, **tale progetto è inammissibile** anche perché si pone in violazione dei divieti assoluti di cui all'**art. 11 della legge 394/91, al comma 3.**

### **1.4 - VIOLAZIONE DELL'ART.24 DEL D. LGS 152/2006 e DEL DIRITTO DI PRODURRE OSSERVAZIONI SULL'ANALISI COSTI BENEFICI - VIOLAZIONE DELLE NORME DI ACCESSO CIVICO AGLI ATTI PER OMESSA PUBBLICAZIONE DEL QUADRO ECONOMICO.**

Per gli effetti del comma 3 dell'art.24 citato *"entro il termine di sessanta giorni, ovvero trenta giorni per i progetti di cui all'articolo 8, comma 2-bis, dalla pubblicazione dell'avviso al pubblico di cui al comma 2, chiunque abbia interesse può prendere visione, sul sito web, del progetto e della relativa documentazione e presentare le proprie osservazioni all'autorità competente."*.

Orbene **dal sito non risulta pubblicato il quadro economico**, sicché viene **violato il diritto di accesso agli atti e dunque illegittimamente inibita la possibilità di produrre le osservazioni in merito al profilo dell'analisi costi benefici**, nonché **della loro compiuta produzione in relazione all'alternativa zero** connessa, elementi essenziali di ogni progetto di opera pubblica.

In tutta evidenza nel caso in specie non può essere eccepito il “segreto industriale o commerciale” poiché:

**a)-** trattandosi di una mega opera con ingenti finanziamenti pubblici - nella precedente prospettazione si rilevava la cifra di circa 600 milioni di euro né pare vi siano elementi per ritenere che essa fosse ridotta col nuovo progetto -, verrebbe meno un elementare diritto di controllo sociale e democratico, oltre che legale e di trasparenza, garantito in particolare dal menzionato art.24;

**b)-** il diritto al segreto commerciale e industriale va comunque temperato con gli altri interessi soggettivi e collettivi o pubblici tutelati dall'ordinamento giuridico; esso perciò diviene soccombente nel caso in specie rispetto all'esigenza di tutela dell'interesse pubblico garantito dall'ordinamento, in primis dal citato art.24, relativo ad opera per la quale si richiede un ingente finanziamento pubblico e peraltro molto impattante;

**c)- non risulta motivata la segretazione predetta**, là dove non è dato sapere quali siano gli specifici elementi fattuali e giuridici in base i quali si ritiene sia prevalente l'interesse privato della società proponente rispetto all'interesse pubblico tutelato con l'art.24 suddetto; si è cioè di fronte, quanto meno, ad **un atto amministrativo viziato nella legittimità poiché privo o carente di motivazione.**

D'altro lato, come riportato nello stesso sito del Ministero, l'istanza di segretare può ben essere respinta non sussistendone le condizioni predette.

Il diritto di accesso violato con la segretazione illegittima del quadro economico, in particolare, rende impossibile verificare, anche ai fini delle osservazioni, l'analisi finanziaria sul rendimento dell'impianto finanziato con risorse pubbliche, neanche a livello di “micro economia aziendale” .

Ciò premesso, si voglia annullare il procedimento anche per l'omessa pubblicazione degli elaborati progettuali relativi al quadro economico, in violazione delle norme di cui sopra poste a tutela del diritto di consultazione degli atti e di produrre osservazioni.

## 2.

# INAMMISSIBILITA' NEL MERITO DEL PROGETTO . INFONDATEZZA E ILLOGICITA' MANIFESTA DELLA VALUTAZIONE DEL PROPONENTE SULL "ALTERNATIVA ZERO".

### Premessa.

L'art. 22 comma 3 lett. d) Dlgs. 152/2006 come riformato dalla novella del 2017 (Dlgs. 104/2017) indica che *"lo studio d'impatto ambientale deve contenere una descrizione delle alternative ragionevoli prese in esame dal proponente, adeguate al progetto ed alle sue caratteristiche specifiche, **compresa l'alternativa zero**, con indicazione delle ragioni principali alla base dell'opzione scelta, prendendo in considerazione gli impatti ambientali."*

L'alternativa zero afferisce ad un'analisi che come è noto si incentra sugli effetti che si verificherebbero **laddove non si proceda all'opera** in modo da poterli comparare con gli effetti dell'ipotesi in cui l'opera si realizzi, onde valutare quale delle scelte sia la più opportuna e conveniente da adottare, sotto il profilo del pubblico interesse e della tutela del bene pubblico.

L'assenza o l'infondatezza/illegittimità dell'analisi dell'alternativa zero comporta dunque la nullità/annullabilità del procedimento e/o il diniego del progetto.

**Come si vedrà i vantaggi certi dell'opzione zero sono di gran lunga superiori a quelli astrattamente prospettati dal proponente col progetto; ed anzi, passando dalla fattispecie astratta di cui al progetto a quella sua di concreta attuazione sul territorio, non solo i presunti vantaggi del progetto si rivelano inesistenti o non dimostrati, bensì vi è un bilancio altamente negativo sul piano ambientale, sociale, culturale ed economico nel confronto con l'alternativa zero.**

Vediamo perché, partendo proprio dalla ipotesi formulata del proponente secondo il quale l'alternativa zero sarebbe "non conveniente" per le seguenti "argomentazioni" in sintesi qui riportate, **del tutto fuorvianti e maldestramente suggestive:**



- a)- la presunta convenienza della mega opera, inserita in un contesto generale e nazionale più che locale, consisterebbe nel non meglio quantificato contributo al recupero e riutilizzo dell' energia altrimenti dispersa derivante da fonti rinnovabili (solare, eolico ecc.) sopperendo così a funzioni di accumulazione e di maggiore stabilità dei flussi col meccanismo del pompaggio idroelettrico;
- b)- l'esigenza di accumulo energetico predetto è crescente in funzione della prospettata crescita del ricorso alle fonti rinnovabili, e da ciò deriverebbe anche il contributo alla riduzione delle emissioni di CO2;
- c)- l'altro sistema di accumulo tipo turbogas è meno efficiente di quello col pompaggio idroelettrico.

Sulla base di questi presupposti il proponente conclude inauditamente che *“l'opzione zero, ovvero la mancata realizzazione dell'impianto, contrariamente alla possibile opinione non compiutamente e correttamente informata, non ha certamente un costo ambientale nullo, forse un costo ambientale non percepito, come in generale non viene percepito il valore ambientale della risorsa aria rispetto ad altre risorse più direttamente tangibili ed osservabili, ma certamente non nullo”* (pag.4-5 Osservazioni istruttorie).

Ovviamente, in astratto, è bene perseguire l'obiettivo di porre in essere sistemi di accumulo per recuperare l'energia dispersa: il punto è che nel caso concreto oggi trattato c'è un *vulnus* evidente e fuorviante nella prospettazione del proponente.

Ed infatti **gli effetti nel caso della non realizzazione (opzione zero)** come si vedrà, contrariamente a quanto asserito dal proponente, nel caso in specie **sono di gran lunga positivi, ed anzi evitano ingenti danni irreversibili per l'area di pregio che annullerebbero anche gli asseriti “vantaggi del mega impianto”;** **la realizzazione del progetto porta ad un bilancio ambientale, economico, sociale e culturale, del tutto negativo e regressivo rispetto allo stato di cose presenti.**

## **2.1 - INFONDATEZZA E ILLOGICITÀ DELL'ITER DI VALUTAZIONE DELL'OPZIONE ZERO.**

In primis si rileva che il proponente, non fornendo un'attendibile e concreta quantificazione dell'asserito vantaggio ambientale, si limita a dire che con l'opzione zero *“il costo ambientale non sarebbe nullo”*.

Questo modo di argomentare – alquanto singolare - disvela da un lato l'assenza di elementi concreti ed attendibili, dall'altro assoluta incompiutezza e illogicità, poiché si ignora che il presunto vantaggio ambientale suddetto (da asserito recupero di energia dispersa) è come vedremo più che annullato dai potenziali ed ingenti danni cagionabili dall'opera stessa.

Sicché **il “metodo” proposto da ENEL al fine di valutare l'opzione zero è paragonabile al caso in cui da una somma algebrica, che prevede valori positivi e negativi, si tolgono quelli negativi, in modo da far uscire il risultato inevitabilmente positivo.**

Insomma il vantaggio ambientale riassunto da ENEL in un non meglio precisato “costo ambientale non nullo”, non è il frutto di un “bilanciamento” tra potenziali benefici e danni secondo un iter valutativo logico, ma di fatto considerando solo gli asseriti vantaggi.

Vieppiù: il proponente effettua in sostanza solo confronti *ex se* irrilevanti.

Uno tra la precedente sua ipotesi progettuale e quella attuale (l'ipotesi precedente peraltro ritirata proprio perché in tutta evidenza improponibile per ammissione implicita dello stesso); l'altro confronto è tra il progetto proposto di pompaggio idroelettrico con solo quello del turbogas ovviamente meno conveniente (senza dunque considerare gli altri sistemi che non prevedono l'uso di bacini idrici e anche più convenienti).

Né, infine, tiene conto del confronto con i reali danni cagionabili dal progetto e con le prospettive alternative di sano sviluppo e sana valorizzazione dell'area di pregio, tanto più in quanto rivendicate dagli enti locali (di esse si tratterà in seguito).

**Già per l'assenza di tali elementi essenziali dell'iter logico di valutazione dell'opzione zero, questa va considerata come non valutata, con conseguente nullità/inammissibilità del progetto e del procedimento.**

## ***2.2- ASSENZA E/O INATTENDIBILITÀ SOSTANZIALE NELLA VALUTAZIONE DEGLI IMPATTI AMBIENTALI – DIVIETI LEGALI ASSOLUTI - IMPATTI ALTAMENTE DANNOSI E POTENZIALI IRREVERSIBILITÀ DEGLI STESSI.***

Come logica conseguenza della carenza istruttoria sull'alternativa zero , si genera rispetto ad essa l'ulteriore e gravissimo vizio appresso illustrato.

Innanzitutto il proponente non tiene conto dei connessi **divieti legali assoluti** posti a tutela del bene ambientale, anche **a prescindere da qualunque altra valutazione di merito.**

Orbene l'area del **PNALM e dei territori interessata al mega progetto**, come da certificazione della regione Molise MASE prot. 14260/2023, è **interna e/o interferente rispetto ai seguenti siti appartenenti alla Rete Natura 2000**:

- ZPS IT7120132 - Parco Nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise ed aree limitrofe;
- ZSC IT7110205 - Parco Nazionale d'Abruzzo Lazio e Molise
- ZSC IT7212121 - Gruppo della Meta - Catena delle Mainarde; oltre che nelle immediate vicinanze dei seguenti siti appartenenti alla Rete Natura 2000:
- ZSC IT7212126 - Pantano Zittola - Feudo Valcocchiara;
- ZSC IT7212128 - Fiume Volturno dalle sorgenti al Fiume Cavaliere;
- ZSC IT6050018 - Cime del Massiccio della Meta;
- ZSC IT6050020 - Val Canneto.

Lo stesso proponente nella "Sintesi non tecnica" prende atto che l'intervento ricade in aree tutelate per legge ai sensi dell'art. 136, 142 e 143 del D.lgs. 42/2004, aree sottoposte a Vincolo idrogeologico ai sensi dell'art.1 del R.D.L. 3267/1923, un'Area Naturale Protetta (EUAP0660) definita ai sensi della legge 394/91 e che sarà dunque **necessario ottenere nulla osta da parte dell'Ente Parco, ai sensi dell'articolo 13 della Legge Quadro sulle Aree Protette 394/91.**

Orbene è evidente sin da ora **che non potrà essere possibile ottenere detto nulla osta**, atteso il netto **parere sfavorevole/negativo già espresso nella relazione scientifica del PNALM** agli atti (**MASE 179351 del 03/10/2024**) che analizza in modo dettagliato e certissimo la proposta *de qua*.

Ed infatti, ivi ben si evidenzia che **tale progetto è inammissibile** poiché si pone in violazione dell'**art. 11 della legge 394/91, al comma 3**, per gli effetti del quale , **"nei parchi, sono vietate le attività e le opere che possono compromettere la salvaguardia del paesaggio e degli ambienti naturali tutelati con particolare riguardo alla flora e alla fauna protette e ai rispettivi habitat; specificamente alla lettera c) si vieta "la modificazione del regime delle acque"**.

Si ricorda che tali attività sono vietate nel territorio interessato in virtù di presunzione assoluta di legge, cioè di norma che non ammette deroga o prova contraria, valendo per l'appunto come presunzione assoluta della dannosità di quelle compromissioni ambientali che la legge inibisce a tutela dell'interesse pubblico, ex **art.9 della Costituzione**.

Né è sostenibile un presunto ed improbabile “superiore interesse”: per gli effetti dell'art. 1, comma 1, 2 e 3, L. 394/1991 tale speciale tutela dell'ambiente assume per i Parchi Nazionali, e per specifica scelta del Legislatore, “*rilievo preminente su qualsiasi altro interesse anche di primaria importanza*” (**Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con Sentenza n.19389 del 09/11/2012** a conferma della portata inderogabile dei divieti di cui sopra).

Vieppiù.

V'è ulteriore **impossibilità legale di presentare tale progetto altamente impattante per le Valutazioni di Impatto e di incidenza ambientale**: come rivelato con qualificato parere reso pubblico dall'Avv. Alfonso Mainelli, rappresentante dell'associazione “*Area Matese*”, nella zona interessata dal progetto Pizzone II, la qualità dell'aria e segnatamente il PM2,5 è **monitorabile SOLO con centraline in sede fissa per espressa previsione dell'art. 5 del D. lgs. 155/2010, ma nell'area quella tipologia di impianti è inesistente.**

Orbene, nella suddetta area protetta di grande pregio e nelle sue adiacenze, è già *ictu oculi* evidente che **si prospetta una devastazione assolutamente incompatibile con essa**, atteso che trattasi di realizzare nel PNALM e nelle sue adiacenze (comunque in violazione dei vincoli di legge sotto indicati) **ben 11 AREE di CANTIERE (4 a CASTEL SAN VINCENZO, 5 a PIZZONE, 2 ad ALFEDENA), 12 gallerie variabili da 7 a circa 10 metri di ampiezza alla profondità di 154 metri, con produzione di materiale di scavo stimato in ben 1.180.607 metri cubi** (di cui solo circa 171.000 riutilizzabili subito, il resto destinato in parte allo smaltimento in parte ad un presunto futuro riciclo), **oltre che pozzi peziometrici, caverne, cunicoli, strade di servizio, opere di presa e connessione, elettrodotti, per oltre 12 Km di perforazioni, con ben 38 mila mq di area boschiva rasa al suolo,** e quant'altro di altamente impattante e dannoso ivi indicato.

Ed infatti l'ente preposto, **il PNALM, con il citato parere scientifico cui si rinvia per il dettaglio, ha già dimostrato punto per punto quanto segue.**

**A)**

Le suddette mega opere proposte **compromettono** non solo il paesaggio, bensì gli ambienti naturali tutelati, **con riferimenti specifici alla fauna, alla flora ed agli habitat rispettivi,** e con **alto rischio di irreversibilità** (tanto più nei lunghi anni di attività nei numerosi cantieri).

## B)

In quanto a “**mitigazioni e ripristini**”, già il fatto che esse sono trattate implicano la certezza dei danni paventati, nel mentre nulla di certo dimostrano circa la loro asserita “mitigazione o eliminazione”. Fermo restando che la mitigazione per definizione non elimina il danno in toto.

Ma il punto è che le presunte “mitigazioni e ripristini” dei danni ambientali cagionabili dall’impatto enorme della mega opera proposta, come dimostrato nella citata relazione scientifica del PNALM, **non trovano alcun fondamento scientifico e fattuale**, e neanche dottrinario/bibliografico, per cui nella sostanza si riducono ad **ipotesi meramente apodittiche**, nonostante la parvenza di “studio approfondito” data dalla mera copiosità degli scritti prodotti.

**La relazione scientifica citata smentisce – clamorosamente - un'altra ipotesi** singolare avanzata dal proponente: cioè **la asserita mancata interferenza circa le falde acquifere e le sorgenti, il regime delle acque, l’habitat di alcune aree protette ivi indicate**, che deriverebbe a dire del proponente dalla rilocalizzazione, in sede di modifica del progetto originario, di gran parte delle opere “fuori dai confini del PNALM” cioè nelle adiacenze.

Infatti tale relazione del PNALM dimostra come il proponente non faccia una elementare considerazione: **l’habitat naturale tutelato e di pregio, il sistema ed il regime delle acque costituiscono un unicum per cui la natura e le sue dinamiche non seguono i confini amministrativi di una mappa, contrariamente a quanto vorrebbe sostenere il proponente, che peraltro ammette che vi sarebbe comunque la sparizione di una sorgente** (v. relazione del PNALM citata).

**Parimenti in essa si dimostra che le pericolose interferenze sulle falde acquifere non risultano affrontate in modo adeguato, e neanche quelle sotto l’aspetto geologico e sismico.**

Del resto, come rilevato sempre dalla citata relazione del PNALM, sono errati anche alcuni riferimenti fattuali nelle mappe esibite, il che è molto significativo onde considerare l’inaffidabilità delle tesi sostenute.

Per non parlare del passaggio errato in cui, a pag.224 della valutazione di incidenza, il soggetto proponente scrive: “*le aree individuate per l’impianto **eolico** (...)*”. Sic!

Ovviamente nessuno vuole colpevolizzare più di tanto un evidente refuso.

Nondimeno, trattandosi in tal caso di un passaggio importante dove si fa riferimento proprio al mega impianto progettato e vista la enorme importanza e la delicatezza per il

futuro dell'area di pregio interessata, anche tale refuso, che erra sul dato fondamentale della natura dell'impianto, disvela oggettivamente un fare quantomeno superficiale nel trattare la complessa e delicata materia da parte del proponente.

A conferma che non è la quantità di pagine scritte *ex se* a stabilire il grado di approfondimento dello studio presentato da ENEL, bensì la fondatezza del suo contenuto e l'attenzione prestata, proporzionata alla portata del tema trattato.

Ciò premesso è evidente che l'alternativa zero è da far prevalere nettamente sull'ipotesi di realizzazione del progetto, attesi non solo i divieti ma anche le innumerevoli e gravissime ricadute negative sull'ambiente e sull'area di pregio protetta.

## **2.3 - ALTRI ELEMENTI VANTAGGIOSI DELL'ALTERNATIVA ZERO IGNORATI DAL PROPONENTE.**

### **A)- *Impatto sulla produzione di CO2.***

Il presunto vantaggio della mega opera o meglio "*il costo non nullo*" dell'alternativa zero (per usare l'espressione dell'ENEL), risiederebbe nella non meglio definita "riduzione di CO2" a sua volta derivante dal presunto contributo (non meglio quantificato e dimostrato) al recupero dell' energia dispersa da fonti rinnovabili instabili.

Più in generale è davvero singolare pensare che **radere al suolo ben 38 mila mq suolo boschivo** - peraltro in aree protette e/o adiacenti - possa conciliarsi con la riduzione di CO2.

Così come lo è per i lunghi anni di costruzione e impiego degli UNDICI cantieri predetti ed il connesso inquinamento anche da smog dei tanti mezzi da impiegare, con tutte le relative realizzazioni impattanti: essi in tutta evidenza non favorirebbero semmai **aggraverebbero di molto il "fenomeno negativo CO2"**.

In particolare – si cita come esempio per tutti – la conclusione della **dettagliata e qualificata relazione tecnica** di cui a pag. 22 MASE.REGISTRO UFFICIALE.ENTRATA.0179455.03-10-2024 "**TERRA SANCTI VINCENTII**" Associazione culturale Abbazia di San Vincenzo al Volturno:

*"La realizzazione di un elettrodotto interrato comporterebbe l'abbattimento di almeno 5000x10 = 50.000 m2 di bosco che altrimenti assorbirebbe 25 tonnellate di carbonio atmosferico o 90 tonnellate di Anidride Carbonica all'anno.*

*Tale dunque sarebbe l'impronta carbonica del solo sistema di dispacciamento dell'opera proposta dell'ENEL, altro che energia pulita e rinnovabile."*

## **B) Consumo del suolo.**

Il proponente ha ignorato anche **l'effetto positivo che deriverebbe dall'alternativa zero**, dunque in caso di non realizzazione di tale mega opera, **per il risparmio di suolo dal suo consumo**, suolo peraltro riferito ad aree di pregio enorme.

Come si legge dall'autorevole sito dell'ISPRA un suolo in condizioni naturali fornisce al genere umano i servizi **ecosistemici necessari al proprio sostentamento ed altresì relativi al paesaggio ed al patrimonio naturale**.

Dal sito <https://www.snpambiente.it> (**governativo**) risulta che in un anno, tra il 2021 e il 2022, sono stati consumati in Italia KM quadrati di suolo del 10% in più del 2021, e che **contribuire a ridurre tale fenomeno** tra l'altro **porta ad una gestione più rispettosa del ciclo naturale dell'acqua, al mantenimento della qualità del suolo/qualità naturale e servizi ecosistemici del suolo non trasformato.**

Un fenomeno dannoso dunque da contenere, anch'esso non considerato nel "bilancio ambientale" del proponente, circa il confronto con l'alternativa zero che invece va proprio nella direzione su auspicata della tutela e conservazione del suolo.

## **2.4 - PRESUPPOSTO ERRATO NELLA VALUTAZIONE DI IMMEDIATEZZA DEGLI OBIETTIVI RELATIVI ALLE ENERGIE RINNOVABILI.**

Altri presupposti errati e fuorvianti utilizzati dal proponente nella valutazione dell'alternativa zero, sorgono là dove si ravvisa una "emergenza" già nell'immediato futuro per un'asserita accelerazione imminente della costruzione di impianti rinnovabili.

E' vero il contrario: da Sole 24 ORE del 31/08/2024 si legge che *"L'installazione di nuovi impianti fotovoltaici ed eolici ormai va verso lo stop generalizzato, dopo i vari giri di vite introdotti con gli ultimi decreti, tanto che il Politecnico di Milano stima che nel 2025 e nel 2026 non si installeranno più di 2 gigawatt all'anno, contro i 12 necessari per raggiungere i target."*

## **2.5 OMESSA VALUTAZIONE DI ALTRI SISTEMI DI ACCUMULAZIONE E DI ALTRE LOCALIZZAZIONI IDONEE NELL'AMBITO NAZIONALE.**

Il progetto proposto non è prioritariamente legato ad esigenze energetiche locali dell'area interessata alla mega opera, bensì si immette più che altro in un quadro generale e nazionale, sotto il profilo dei sistemi di accumulazione e stabilizzazione energetica, per cui **non v'è alcun vincolo di necessità che impone di localizzare l'opera per forza nell'area tutelata e di pregio di cui trattasi.**

Invero gli impianti idroelettrici in Italia sono oltre 4.600 (fonte citata SOLE 24 ORE del 31/08/2024): appare davvero spropositato che per un presunto e non meglio quantificato contributo di accumulazione energetica da inserirsi in un contesto nazionale più che locale, si venga a scegliere proprio due bacini distanti ben 8-10 Km, che ricadono in aree protette e di pregio, con la conseguente e dannosa devastazione che ne deriva.

Vieppiù: il proponente, come detto nella sua viziata valutazione dell'alternativa zero, effettua una comparazione con il solo sistema a turbogas (meno conveniente) o con il suo stesso precedente progetto ancora più devastante.

Ma omette a piè pari di considerare che esistono anche **altri sistemi** per raggiungere lo scopo dell'accumulazione **la cui localizzazione non prevede l'esistenza di bacini idrici** e dunque può essere individuata in tanti luoghi idonei nell'ambito nazionale, come ad esempio quello dei sistemi delle **batterie**; e v'è anche il sistema delle **comunità energetiche**.

Orbene, anche **l'omessa considerazione e comparazione** con tali altri metodi di accumulazione e recupero di dispersione già ex se rende **nulla e/o annullabile la valutazione effettuata dal proponente dell'alternativa zero.**

Tanto più che **l'ENEL smentisce se stessa** proprio rispetto alla valenza del progetto qui proposto come soluzione più valida e conveniente allo scopo; segnatamente **nel suo stesso sito l'Enel afferma esattamente il contrario di quanto asserisce nel presente procedimento**, valorizzando alternative al sistema di pompaggio idroelettrico (diverse ovviamente dalla turbogas) e che solo in questa sede, guardacaso, ignora.



E' interessante infatti riportare alcuni passaggi dal sito <https://www.enelgreenpower.com/it/media/news/2022/10/pompaggi-batterie-soluzioni-rinnovabili> (articolo del 03/10/2022) sulla valenza - **sempre secondo la stessa ENEL** – dei **sistemi di accumulazione a batteria.**

*“...Si sono sviluppati solo negli ultimi dieci anni e sono diventati davvero rilevanti nel settore solamente negli ultimi tre anni: i prezzi delle batterie al litio dal 2010 a oggi si sono ridotti di oltre il 90%, divenendo una tecnologia veramente appetibile, oltre che all'avanguardia, in grado di stimolare un cambiamento radicale. (...) Una batteria si può installare potenzialmente ovunque **con un consumo di suolo estremamente basso e impatto visivo praticamente inesistente**. Si pensi che per 71 GWh di nuovi accumuli, funzionali al raggiungimento degli obiettivi Fit-for-55 al 2030 in Italia, con BESS a 8 ore servirebbero solo circa 400 ettari “ . Sic!*

Orbene, la società proponente non ha neanche considerato tale sistema alternativo nella valutazione dell'alternativa zero **che esso stesso valorizza rispetto al pompaggio idroelettrico**, e di cui esso stesso individua **la maggiore convenienza proprio nel “consumo di suolo estremamente basso e impatto visivo inesistente”**, di qui l'ulteriore elemento per eccepire il vizio di manifesta illogicità nella valutazione effettuata.

Va da se che l'individuazione di tale sistema di accumulazione alternativo implica **l'eliminazione della necessità di localizzare l'intervento nell'area di pregio oggi trattata legata ai bacini idrici, potendosi scegliere in tal caso qualunque altro sito idoneo, avendo a disposizione l'intero territorio nazionale.**

In analoga contraddizione la società proponente cade anche là dove dal sito afferma la maggiore convenienza delle COMUNITA' ENERGETICHE, altro elemento guarda caso omissso nella valutazione dell'alternativa zero.

Ed infatti tanto si legge dal sito ENEL <https://www.enelx.com/it/it/comunita-energetiche>:

**COMUNITA' ENERGETICA** *L'energia pulita e condivisa.*

*Come Enel X sosteniamo la creazione delle Comunità Energetiche Rinnovabili, gruppi di persone che decidono di unirsi per produrre, condividere e consumare energia pulita e rinnovabile. Accompagniamo infatti le aziende, le pubbliche amministrazioni e i condomini nell'intero processo di creazione e sviluppo della Comunità Energetica, sia dal punto di vista normativo che operativo, prendendo completamente in carico la creazione, l'accesso al credito e agli incentivi, la gestione e lo sviluppo della CER. Costituire una Comunità*

*Energetica Rinnovabile è una grande opportunità per tutti nel percorso della transizione energetica. Enel X, con i suoi servizi e soluzioni, è pronta a supportare chi vorrà farne parte.*

### **Vantaggi economici**

*Una CER garantisce un notevole risparmio sui consumi energetici e quindi in bolletta.*

### **Benefici ambientali**

*Una CER produce e condivide energia 100% rinnovabile, riducendo il bisogno di consumo da combustibili fossili e le emissioni di CO<sub>2</sub>.*

### **Incentivi statali**

*Costituire una CER è ancora più semplice e conveniente grazie agli incentivi statali.*

### **Coesione sociale**

*Una CER crea dinamiche di coesione tra i cittadini e incentiva all'adozione di stili di vita sostenibili.”*

Dunque, **tali omesse valutazioni/comparazioni di ipotesi alternative, oltre ad invalidare in toto l'analisi dell'alternativa zero prospettata dal proponente, ne rilevano anche la manifesta illogicità rispetto alle proprie stesse tesi rese di pubblica ragione; tanto più che le suddette alternative sono ben localizzabili in qualsiasi altro idoneo sito nel territorio italiano, non essendovi con tali alternative alcun bisogno di bacini idrici esistenti o da costruire, e tanto meno di causare la devastazione di un'area protetta e di pregio.**

Lo stesso dicasi per “il bilancio energetico” dell'operazione: sempre dai siti scientifici di comune diffusione e ministeriali, è pacifico che tali impianti producono ex se in perdita di energia, essendovi un gap (stimato comunemente tra il 40-50%) tra l'energia prodotta con la ricaduta del flusso idrico e quella consumata per il sistema di pompaggio da valle a monte.

Né risultano agli atti elementi certi nel caso specifico da cui si possa consentire una valutazione attendibile dell'evenienza che tale gap in perdita possa essere assorbito in termini di energia recuperata dalla dispersione e di stabilità dell'erogazione (il che peraltro anche in caso affermativo sarebbe comunque annullato dalle enormi ricadute negative appresso illustrate).

## **2.5 - INCOMPATIBILITA' ASSOLUTA DEL PROGETTO CON LA VOCAZIONE NATURALISTICA ED ARCHEOLOGICA DELL'AREA, TOTALMENTE IGNORATA NELLA VALUTAZIONE DELL'OPZIONE ZERO. I DANNI ECONOMICI E SOCIALI DEL PROGETTO.**

Altro elemento essenziale omesso nella valutazione dell'alternativa zero da parte del proponente, ed in ultima analisi quello più essenziale dal punto vista delle prospettive di sviluppo dell'area e delle scelte di gestione del territorio, attiene alla **vocazione naturalistica, paesaggistica, ed archeologica dell'area interessata, alle sue prospettive di sviluppo sociale, culturale ed economico, fattori che sarebbero altamente danneggiati ed ipotecati anche per le future generazioni, forse in modo irreversibile.**

Ma partiamo dalla prospettazione del proponente: sul documento dell'analisi degli effetti economici e sociali e del suo rapporto con l'alternativa zero, il proponente asserisce che in caso di realizzazione del progetto vi sarebbero, per l'area, ricadute positive sul piano ambientale, nell'uso delle risorse idriche, economico, sociale, culturale.

L'affermazione è anche qui meramente apodittica: cioè non è dato sapere su quali dati fattuali e scientifici si fondi.

**Essa invero si pone come diametralmente opposta alla realtà, ed anzi paradossale.**

L'impatto enorme e devastante del progetto sull'area protetta e di pregio e i divieti legali assoluti connessi, rendono l'idea di come **sarebbero gravemente compromessi non solo il presente ma il futuro dell'area di pregio, già nei suoi aspetti più diretti.**

E' facile comprendere che **l'effetto altamente dannoso è ancora più ampio**, là dove contrasta con la suddetta vocazione del territorio attuale ed in prospettiva, incentrata **su una vera e propria magica sinergia, tra la ricchezza archeologica (in primis l'importantissimo sito di San Vincenzo Al Volturno) e la ricchezza naturalistica e paesaggistica delle aree protette del PNALM e adiacenti, "implementate" dalla bellezza impressa allo stesso paesaggio dal lago di Castel San Vincenzo**, che ormai è da considerarsi alla stregua un "lago naturale" essendosi intorno ad esso creato uno specifico habitat naturale.

**Lo stesso lago di Barrea ben si integra e ben è integrabile, anche in prospettiva, nell'unicum prima descritto e minacciato dal paventato progetto.**

Delle evidenze sotto il profilo naturalistico e paesaggistico, incompatibili con il progetto proposto, già si è detto, richiamando non solo il supporto scientifico fornito in particolare dal PNALM, ma anche le osservazioni prodotte da altri enti e associazioni qualificate.

In particolare gli annosi devastanti cantieri con le opere connesse toccano anche **le adiacenze del suddetto sito archeologico**, la cui enorme valenza è ben nota.

Basti solo citare l'autorevole Prof. Richard Hodges (tra l'altro attuale Presidente emerito dell'Università americana di Roma) che ha seguito e curato gli scavi dalle origini, il quale definisce il sito come la "**Pompei dell'Alto Medioevo**" (pag.7 del suo saggio "*LA POMPEI DEL MEDIOEVO San Vincenzo al Volturno dalle origini al sacco dei Saraceni*").

Il sito archeologico di San Vincenzo al Volturno è definito come **un luogo unico dove sono stati peraltro scoperti "reperti senza pari in tutta Europa", uno dei siti più importanti nello scenario storico dell'epoca della "rinascita carolingia"**.

Ciò sulla base delle ricerche contenute nel saggio che peraltro potrebbe essere acquisito agli atti del presente procedimento.

E' altresì vero che il sito – per evidenti carenze di governo politico delle amministrazioni statali, regionali e locali – non ha avuto la diffusione e la sana valorizzazione che meriterebbe, ed ha perciò stesso ancora margini di miglioramento e di sviluppo molto ampi.

Ma proprio per questo **l'impatto del mega progetto rappresenta un ulteriore fattore negativo** sull'area, **andando ad intaccare uno degli elementi centrali della sinergia tra la risorsa archeologica e quella naturalistico-paesaggistica dell'area.**

Anche l'aspetto della fruibilità a fini balneari e turistici dei laghi di Castel San Vincenzo verrebbe intaccata gravemente ed irrimediabilmente dalle continue modificazioni quotidiane del livello delle acque e dall'utilizzo industriale dell'impianto, a parte i danni alla fauna, alla flora ed all'habitat naturale dimostrati dal PNALM nella richiamata relazione scientifica.

Ovviamente sarebbe parimenti vanificata per le stesse ragioni la valenza dell'altro Lago di Montagna Spaccata ben riprodotta sull'apposito sito:

*“ Il **Lago della Montagna Spaccata**, piccolo lago artificiale a 1.066 m sul livello del mare, alimentato dal Rio Torto, si trova nella località omonima, all'interno del territorio del comune di Alfedena, incantevole località posta a circa 900 metri di altitudine, situato in una magnifica conca fra alcuni dei monti più belli d'Abruzzo, al limite del Parco nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise, tra i Monti della Meta e le Mainarde, il massiccio di Monte Greco. La natura che lo circonda è intensa e suggestiva. Una meta ideale per chi è in cerca di bellezza e relax. A sera propone allo sguardo scenari fantasy creati dai riflessi del cielo e degli alberi sull'acqua del lago”. Il perimetro del lago, balneabile, è spesso frequentato da ciclisti, escursionisti, grazie alla presenza di numerosi sentieri e pescatori sportivi. E' possibile campeggiare a poca distanza. Il parcheggio è gratuito sono presenti bagni chimici fruibili anche dai diversamente abili. Sul lago sono posizionati galleggianti e un piccolo trampolino da cui tuffarsi.”*

In sostanza verrebbero fortemente intaccate la salvaguardia e le ben ampie prospettive di sviluppo nel senso sano del termine.

Di qui **le volontà contrarie già espresse non solo dalla stessa Regione Molise** (v. pareri negativi agli atti e prima citati) bensì **nelle delibere già legalmente pubblicate dei Comuni interessati** direttamente o vicini all'area di pregio suddetta: **Barrea, Alfedena, Castel San Vincenzo, Rocchetta Al Volturno, Isernia** (quest'ultimo capoluogo della provincia, sensibile alla costruzione di un percorso unico di collegamento e valorizzazione delle ricchezze storiche archeologiche di propria pertinenza, con l'area contigua in questione), **associazioni ambientaliste e culturali, abitanti e turisti del luogo**, per farsi un'idea anche delle volontà contrarie espresse sul territorio e dell'**assenza di consenso sociale presso le varie comunità locali**, il che disvela anche un **vulnus sotto il profilo democratico**.

Ad esempio, nelle **osservazioni formali presentate dal Sindaco di Castel San Vincenzo in rappresentanza dello stesso Comune**, acquisite al prot. **MASE 0140578 06/09/2023** si legge quanto segue:

- l'intero ecosistema comprensivo del Lago di Castel San Vincenzo "*verrebbe irrimediabilmente compromesso*", unitamente alle attività naturalistico-ambientali ed economiche sorte intorno ad esso;
- è in corso l'iter per il riconoscimento dell'area come sito **UNESCO**;
- per favorire ulteriormente lo **sviluppo turistico del Lago di Castel San Vincenzo è in corso di realizzazione il progetto europeo INTERREG EUROPE** "Green Waters Adventure", che vede come partner il Comune di Castel San Vincenzo, Ente Parco Nazionale del Gargano, Ministero della Cultura di Albania ed il Ministero del Turismo Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica Direzione Generale Valutazioni Ambientali Pag. 6 Modulistica – 31/01/2023 del Montenegro, volto "alla valorizzazione di aree di laghi, fiumi, lagune e saline, attraverso lo sviluppo sostenibile de settore turistico, sportivo/adventure, valorizzando i beni ambientali e culturali ed il loro potenziale per migliorare lo sviluppo di settori economici strategici come il turismo" mediante la creazione e lo sviluppo di pacchetti turistici unici volti alla creazione di un'identità di brand transfrontaliero, una strategia di comune di gestione del turismo sportivo, rafforzando la cooperazione ed il networking tra Italia, Albania e Montenegro.

**Tutto questo, dunque, rende incompatibile il progetto con lo stato presente e con lo sviluppo prospettato dell'area** in modo sano ed incentrato sulla detta valorizzazione sinergica delle **risorse naturalistiche ed archeologiche dell'area**.

E' altresì evidente che **dal territorio nasce un'istanza democratica intesa ad ottenere un diverso impiego delle ingenti risorse coinvolte, altrimenti impiegabili proprio nella opposta direttrice di salvaguardia e sana valorizzazione dell'area anziché per la sua devastazione**.

Di fronte a tale quadro **nessun pregio e nessun rilievo possono assumere le solite e presunte "compensazioni" di facciata** come quelle promesse dal proponente nell' "*Analisi degli effetti economici e social*": sistemare un campetto sportivo o effettuare alcune operazioni sul Lago peraltro deturpanti (come quelle illustrate in un immaginifico scenario futuro).

Fermo restando che queste presunte e piccole opere possono farsi ancor meglio in caso di alternativa zero, per solo questa renderebbe possibile, anzi salverebbe, l'altra prospettiva su indicata e sostenuta dagli enti locali; peraltro, e di certo, al fine di ottenere tali miglioramenti non serve mettere a repentaglio un'intera area di pregio ed il suo futuro sviluppo.

Né la prospettazione dal proponente fa venir meno in nessun punto la enorme convenienza dei benefici suddetti dell'alternativa zero, rispetto alle gravissime ricadute negative del progetto.

Per quanto riguarda **l'aspetto dell'occupazione**: è mera ovvietà affermare che se si investe in un'opera pubblica esiste un risvolto occupazionale.

E' appena il caso di ricordare che anche l'investimento nella suddetta direzione opposta prospettata dagli enti locali, **in caso di alternativa zero**, ha ragionevolmente la potenzialità di fornire **molta più occupazione diretta e nell'indotto**.

E' evidente che quando l'occupazione è connessa ad un'opera - ancor più se pubblica- , già a parità di occupazione va ovviamente preferita quella che non arreca ricadute negative su ambiente, beni culturali e paesaggistici ed altro bene pubblico.

**L'occupazione** in un'opera come quella *de qua*, peraltro, non solo **sarebbe più che assorbita dalle suddette ricadute negative enormi**, ma sarebbe **di molto inferiore a quella consentita con l'alternativa zero, in quanto essa salverebbe la prospettiva di tutela e sviluppo predetta**.

Si deve rilevare una prima grande differenza tra il progetto proposto e le prospettive che rimarrebbero salvate dall'alternativa zero proprio in merito alle **potenzialità occupazionali**: **il progetto** si correla ad un investimento che in economia si definisce ad **"alta intensità di capitale"**; **la prospettiva aperta dall'alternativa zero** e sostenuta dagli enti locali, di salvaguardia e sano sviluppo sinergico delle risorse naturalistiche e dei beni archeologici-culturali, è invece tendenzialmente ad **"alta intensità di lavoro"**.

Ciò significa che, **a parità di risorse finanziarie impiegate** anche **il risvolto occupazionale** che rimarrebbe perseguibile con le prospettive suddette **in caso di alternativa zero, è di gran lunga maggiore rispetto a quello nel caso di realizzazione del progetto.**

Più in dettaglio.

Le unità lavorative previste dal progetto "in pianta stabile" cioè in fase di esercizio dell'impianto sono solo **otto** e, considerati i dati prima divulgati del volume di risorse previste pari a circa 600 milioni di euro, noi avremo un rapporto tra capitale investito e unità

stabilmente occupate nell'impianto pari a **ben 75 milioni di euro di capitale per una sola unità lavorativa !**

Come dire, la classica "montagna che partorisce il topolino" in termini di occupazione.

Ed infatti, come si legge al paragrafo 3.6 del suddetto documento del proponente gli stessi effetti occupazionali asseriti si concentrano quasi tutti nella sola fase di durata dei cantieri (presunti 4 anni); **dopo, il quasi nulla.**

L'impiego enunciato/stimato di n.180 unità (di cui 90 "locali" ) e di n.100 unità locali per l'indotto **è limitato al solo tempo di durata dei cantieri** (stimato in 4 anni), per un costo totale di stimato in 8 milioni di euro, **mentre nella fase di esercizio si prevedono solo n.8 unità**, per un costo annuo di 450 mila euro.

Dunque **il 95% dell'investimento in occupazione è limitato ai soli 4 anni dei cantieri; rimarrebbero pochissimi occupati per la fase di esercizio.**

Non solo.

Le 180 unità enunciate, **destinate ad essere estromesse dal lavoro a fine cantiere e dunque precarie come quelle presunte dell'indotto.** hanno un costo annuo totale per singola unità di 25.000 euro on base ai dati dello stesso proponente; tale costo, essendo inclusivo di oneri riflessi (INPS , INAIL ecc.) si traducono in un salario lordo molto basso oltre che precario.

Peraltro, quando il proponente - in modo suggestivo - amplia i dati occupazionali con l'**indotto per le attività ricettizie** durante l'attività dei cantieri, non solo tratta di attività di occupazione presunta e precaria (durata sino a fine cantiere) oltre che di basso salario, bensì non considera che **nel caso di alternativa zero e dunque di possibilità di salvare l'altra prospettiva di cui sopra, è prevedibile uno sviluppo ancora maggiore in termini occupazionali anche nel settore della ricettività**, peraltro **stabile e non precario**, poiché non vi sarebbe un vincolo temporale legate al termine dei devastanti cantieri.

Anche rispetto al rendimento economico dell'impianto a livello "microeconomico aziendale", vi sono notevoli lacune.

Si è già eccepito che l'analisi costi benefici dell'opera è illegittimamente inibita per la mancata pubblicazione del quadro economico.



Nondimeno come si apprende dai siti pubblici specializzati nel settore cui si rinvia, e come ben noto al Ministero, è di pubblica e comune diffusione che l'analisi finanziaria fornisce, per ogni sito di pompaggio idrico analizzato, il tasso interno di rendimento (TIR) e il tempo di ritorno dell'investimento, utilizzando uno dei sistemi di codici di calcolo elaborati e a disposizione.

Non è dato sapere, dunque, se e quali codici di calcolo siano stati utilizzati dal proponente per asserire la "convenienza" dell'opera; ad esempio col codice di calcolo c.d. "RETScreen" devono essere ipotizzate: la durata di vita utile del progetto, il rapporto di indebitamento, il tasso di interesse debitorio, il tasso di inflazione.

Una valutazione preliminare di fattibilità viene quindi fornita dal confronto tra TIR e tasso di interesse debitorio.

Se il TIR è negativo l'impianto genererebbe solo perdite e non sarebbe quindi proponibile neanche sotto l'aspetto "micro aziendale" strettamente interno all'impianto progettato.

Orbene, neanche questa valutazione può essere oggetto delle osservazioni in assenza del quadro economico; e ricordiamo, si parla di un'opera che riceve ingenti risorse pubbliche ed altamente impattante.

Quanto sopra, fermo restando che qualunque fosse il risultato del "rendimento micro aziendale" dell'operazione (positivo o negativo), **non muterebbe il quadro sopra descritto della convenienza dell'alternativa zero**: esso se negativo si aggiungerebbe aggravandole alle ricadute negative dell'opera; se per ipotesi "positivo", sarebbe comunque assorbito di gran lunga dalle dette ricadute altamente negative.

Senza trascurare che ovviamente si tratterebbe comunque solo di stime e di ipotesi del soggetto proponente, tanto più che questi **fornisce come unica certezza la sua estrema incertezza**: ed infatti a pag.5 del documento intitolato all'ANALISI DEI RIFLESSI ECONOMICI E SOCIALI, tanto afferma "...Quantificare il ritorno economico per questa esternalità risulta assai complesso e calcolarlo per un singolo impianto di pompaggio è **pressoché impossibile** (...)".

In quanto all'asserito **sviluppo sociale e culturale che deriverebbe dal progetto** proposto, esso, per espressa ammissione nel documento del proponente, è **in sostanza**

**limitato alle conoscenze tecniche per lo più di applicazione industriale che sarebbero acquisite dagli addetti coinvolti.**

Perciò si disvela la pochezza della proposta anche rispetto allo **sviluppo socio-culturale che invece si avrebbe nel caso dell'alternativa zero che salverebbe l'opposta "direttrice di marcia" sopra illustrata**, là dove le risorse pubbliche devono investirsi come da istanze locali predette, per lo **sviluppo sinergico delle risorse naturalistiche paesaggistiche e dei rilevantissimi beni archeologici e culturali.**

Tanto più che già esistono in loco ottimi nuclei soprattutto giovanili impegnati nel lavoro in tali settori, purtroppo ancora molto sottoutilizzati e professionalmente non valorizzati per quanto meritino, e che avrebbero enormi potenzialità di incremento occupazionale.

Di qui l'ulteriore valenza dell'alternativa zero per aprire allo sviluppo in tal senso.

**In conclusione, la suddetta prospettiva enormemente positiva di sviluppo economico, sociale, culturale e ambientale, fondata sulla sinergia ambiente-paesaggio-lago- archeologia-beni culturali, così come proposta dagli enti e sopra illustrata e richiamata, sarebbe gravemente intaccata se non del tutto inibita dal progetto, ed è completamente assente nella valutazione dell'alternativa zero.**

Infine sia consentita una riflessione particolare che si sottopone al vaglio dell'Autorità in indirizzo.

Dal quadro di cui sopra emerge il carattere *ictu oculi* spropositato del progetto, nel senso della sproporzione evidente tra l'entità dell'asserito scopo di pubblica utilità e l'enorme impatto negativo dell'opera.

Più precisamente: da un lato un'entità, trascurabile nel panorama nazionale cui si collega, di energia asseritamente "stabilizzata" o "recuperata dalla dispersione", comunque non meglio dimostrato e peraltro ben perseguibile altrove su aree idonee e con altri sistemi anche più convenienti (sull'area interessata peraltro non insistono contigui impianti rinnovabili connessi direttamente all'operazione di pompaggio); dall'altro lo sconquasso devastante ed enorme nelle ricadute negative che si è visto esso creerebbe nell'area di pregio in questione, per il presente e per il futuro, illegalità insuperabili a parte.

Orbene viene spontaneo chiedersi : **perché questa scelta del proponente e perché tanta insistenza proprio su quest'area di pregio ?** Siamo certi che sia davvero un pubblico interesse in materia energetica la base materiale di tale operazione ?

La domanda di verità sul punto cresce ancor di più se si pensa che, come risulta da “SOLE 24 ORE” del 31/08/2024, esistono pressioni affinché fossero apportate modifiche legislative intese a far **rinnovare le concessioni in scadenza in deroga alle norme di evidenza pubblica** con regime di proroga, là dove fossero avanzate pretese in tal senso da parte dei concessionari degli impianti idrici **sulla base di investimenti in corso.**

Ed invero il combinato disposto tra il carattere obiettivamente spropositato del progetto e della sua localizzazione con la notizia di cui sopra, fanno sorgere legittimi dubbi sulla reale motivazione progettuale.

Ragion per cui si chiede all'autorità procedente un “supplemento istruttorio” per verificare se tale dubbio sia infondato e se possa invece trovare un riscontro, là dove il reale interesse nell'avanzare tale spropositata idea progettuale afferisca più che altro al precostituirsi un presupposto idoneo ad ottenere un rinnovo della concessione in scadenza al 01/04/2029, dunque un interesse che sebbene legittimo è di natura privatistica legata al saggio di profitto dell'impresa, giammai di natura pubblica o di pubblica utilità.

## CONCLUSIONI

**Tutto ciò premesso**, atteso in via riepilogativa che:

**1)- Non esistono le condizioni legali:** divieti di legge per l'opera proposta nelle aree interessate e assenza di titoli di legittimazione alla presentazione stessa del progetto, vizio di legittimità e caducità del procedimento per maturata decadenza di legge circa i tempi di presentazione integrativa degli atti, con conseguente obbligo di respinta e archiviazione;

**2)- Nel merito si è dimostrato che l'alternativa zero è da far prevalere sulla proposta avanzata** poiché come si è visto:

- in primis la valutazione dell'alternativa zero effettuata del proponente è errata, carente, manifestamente illogica nell'iter seguito;

- la valutazione dell'alternativa zero effettuata dal proponente è totalmente infondata e priva di pregio nell'esito di merito; se correttamente e compiutamente effettuata porta a conclusioni diametralmente opposte a quelle del proponente;

- l'alternativa zero è di gran lunga la scelta più opportuna e conveniente da adottare, non solo per evitare le enormi ricadute negative e potenzialmente irreversibili sull'area di pregio interessata e dunque sulle comunità locali, bensì per ivi consentire lo sviluppo sano e consono sotto il profilo economico, sociale e culturale, incentrato sulla sinergia tra risorse naturalistiche e risorse archeologiche, nonché per evitare un vulnus sotto il profilo democratico, poiché quest'ultima è la prospettiva rivendicata dalle istanze locali sopra citate;

- trattandosi di società – salvo cortese smentita - con partecipazioni private, sorgono infine forti dubbi sopra meglio argomentati, circa la prevalenza di interessi privatistici legati al saggio di profitto imprenditoriale connessi ad operazioni meramente speculative volte solo a preconstituire un presupposto di proroga della concessione in scadenza, rispetto a reali motivazioni di interesse pubblico;

**si osserva che il progetto va respinto con archiviazione del procedimento.**

Tiziano Di Clemente

